



**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
COMUNE CAPOFILA CAULONIA**

AGNANA CALABRA – BIVONGI – CAMINI – CANOLO – CAULONIA – GIOIOSA JONICA – GROTTERIA – MAMMOLA – MARINA DI GIOIOSA JONICA – MARTONE – MONASTERACE - PAZZANO – PLACANICA – RIACE – ROCCELLA JONICA – S. GIOVANNI DI GERACE – SIDERNO – STIGNANO – STILO.

*Tel 0964/389032 mail ufficiopianocaulonia@libero.it
PEC ambitoterritorialesocialecaulonia@asmepec.it*

AVVISO PUBBLICO

**DOMANDA PER L' ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI
CAREGIVER FAMILIARE - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA
E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE PER GLI ANNI 2021-2022**

Approvato con determina R.G. 101 del 10.02.2025

Visti:

- la Legge 8/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000);
- La legge 5 febbraio 1992 n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" come modificata dalla Legge n. 162/1998;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità»;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 di adozione del secondo Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'ad. 5, co. 3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18, nello specifico, la linea di intervento numero 2 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società";
- il Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 dicembre 2018, n. 669;
- la legge 22 giugno 2016, n. 112 recante "Disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e successivo Decreto Interministeriale di attuazione del 23 novembre 2016;
- La Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 art. 1 co. 255 recante "il **Caregiver Familiare** è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della Legge 20 Maggio 2016 n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 Febbraio 1992 n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge 5 Febbraio 1992 n 104, o sia titola e di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 Febbraio 1980 n 18".
- Il Decreto interministeriale del 27 Ottobre 2020 ha stabilito all'art. 1 co. 2 che le risorse finanziarie sono destinate alle regioni che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorità:
 - a) ai Caregiver di persone con disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26

Settembre 2016 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016" tenendo conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3 del medesimo decreto;

Rilevato che:

con il citato Decreto interministeriale del 28 dicembre 2021, sono stati stabiliti:

- a) i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n.205;
- b) all'art. 3 comma 5, che le Regioni trasferiscono le risorse spettanti agli ambiti territoriali secondo quanto previsto nella programmazione regionale

Rilevato altresì che:

- c) con il citato Decreto interministeriale del 17 ottobre 2022, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022, ai sensi di quanto disposto dell'art.1 comma 254, della legge 27 Dicembre 2017, n. 205, dando le seguenti priorità:
 - ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima;
 - ai programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita;

Vista la legge regionale n.6 del 07 febbraio 2024, "Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare";

Richiamati:

- a) La deliberazione n.737 della seduta del 28 Dicembre 2022 con cui vengono adottate le Linee di indirizzo della Regione Calabria in relazione al Fondo per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare annualità 2021. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2021;
- b) Deliberazione n.162 della seduta del 13 aprile 2023 con cui viene adottata la programmazione della Regione Calabria per l'utilizzo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare con allegato cronoprogramma, per l'utilizzo del Fondo Annualità 2022.
- c) Visto il Decreto Dirigenziale del "Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria" n° 13203 del 20 Settembre 2024 con cui viene approvato lo schema di convenzione
- d) la nota REGCAL n. 59101 del 29/01/2025 con la quale si precisa che il contributo economico una tantum pari ad euro 400,00 da erogare al caregiver beneficiario è da intendersi per ciascuna delle due annualità.

Considerato che le somme previste per l'Ambito Territoriale Sociale di Caulonia finalizzate al riconoscimento del contributo per il Caregiver familiare sono pari ad € 58.328,79, come di seguito specificato:

Annualità 2021	DGR 737/2022	€ 28.121,97
Annualità 2022	DGR 162/2023	€ 30.206,82

Ritenuto opportuno procedere all'indizione di apposito Avviso Pubblico per l'individuazione delle istanze per accedere al contributo i Caregiver Familiare;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI RENDE NOTO

Che l'Ambito Territoriale Sociale di Caulonia, in attuazione del Decreto Ministeriale del 28/12/2021 - DGR 737/2022 e del Decreto Ministeriale del 17/10/2022 - DGR 162/2023, intende concedere i relativi contributi secondo le finalità, i criteri e le modalità di seguito stabilite.

ART. 1 - FINALITA'

Obiettivo principe è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, che, unito anche ad altre risorse per la non autosufficienza finalizzate all'assistenza domiciliare, consentano risposte omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso, centrato sulla persona e sui familiari.

Il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del progetto personalizzato e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel progetto stesso. Le attività di cura e assistenza, svolte dal caregiver familiare, definite nel "progetto di assistenza", costituiscono parte integrante del progetto personalizzato.

L'obiettivo è quello di promuovere un nuovo approccio, a livello culturale e metodologico, che consideri il "caregiver familiare" non solo soggetto che fornisce assistenza, spesso in forma compensativa, ma anche titolare di specifici e legittimi bisogni, diritti e pari opportunità che il sistema pubblico ha la responsabilità di tutelare assicurandogli forme adeguate di supporto.

ART. 2 - DESTINATARI

I destinatari degli interventi e dei contributi economici a valere sul presente fondo, sono i Caregiver Familiari, definiti ai sensi della L. 205/2017, che svolgono l'attività di assistenza in maniera continuativa, prevalente e globale a favore dell'assistito riconosciuto con disabilità gravissima.

È data priorità agli interventi nei confronti di:

1. Caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, D.M. 26 Settembre 2016 art.3;
2. Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

ART. 3 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI

- 1) **Contributo a favore di caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del D.M. 26 Settembre 2016.**

La condizione di disabilità gravissima è accertata in sede di valutazione multidimensionale dalla UVMD del territorio di residenza della persona con disabilità, ai sensi della DGR 638/2018 "Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime". **Nei casi in cui la stessa sia già stata accertata precedentemente, la UVMD può valutare di non procedere a un aggiornamento.**

Criteri di priorità:

- a) Caregiver di persone che non hanno avuto accesso al Fondo per le disabilità gravissime per mancanza di risorse;
- b) Caregiver di persone che non sono beneficiarie di altri contributi facenti capo allo stesso ambito di risorse o prestazioni assistenziali;
- c) Caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla 1.104/92, art. 33;
- d) Caregiver familiari monoreddito o (nuclei monoparentali, nucleo composto da un solo genitore).

Fermo restando le priorità sopra elencate, non è in alcun modo precluso l'accesso ai contributi a favore delle persone con disabilità o non autosufficienti, qualora si dovesse successivamente verificare una disponibilità in tal senso.

2) Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Il percorso di deistituzionalizzazione è affidato alla presa in carico da parte da parte della UVM-UVMD e alla definizione di un progetto personalizzato ed individuale di permanenza al domicilio.

Criteri di priorità:

- a) Caregiver di persone che non sono inserite nei percorsi di deistituzionalizzazione per il Dopo di Noi;
- b) Caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla 1.104/92, art. 33;
- c) Caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali.

Tutti gli interventi sono finalizzati a supportare l'attività di cura e assistenza alla persona presso il proprio domicilio. Non rientrano in tale ambito di finanziamento gli interventi a persone ricoverate in strutture residenziali.

Può essere fatta eccezione per la permanenza della persona in una struttura sanitaria o sociosanitaria residenziale per brevi periodi (comunque non superiore a 60 giorni di ricovero o 90 giorni nei casi di ricovero nel modulo specialistico Alzheimer delle R5A) e durante il quale il contributo è sospeso.

ART. 4 - REQUISITI DI ACCESSO

Si accede al contributo mediante richiesta di presa in carico e valutazione (o, se necessario, rivalutazione per le persone già in carico ai servizi) della persona con disabilità o non autosufficiente, da effettuarsi presso gli appositi punti di accesso ai servizi sociosanitari territoriali, degli ambiti territoriali.

Il processo da porre in essere richiede, innanzitutto, il riconoscimento formale da parte dei servizi territoriali del ruolo del caregiver familiare e della funzione da lui svolta. Il riconoscimento deve essere espresso nell'ambito del Piano assistenziale individuale (di seguito PAI) della persona con la disabilità o non autosufficiente da lui assistita. Il PAI deve essere condiviso, nei contenuti e nelle finalità, dai principali interlocutori, servizi-utente-caregiver familiare, e deve essere riconosciuta al caregiver la capacità di proporre e scegliere nel rispetto della volontà e dell'interesse dell'assistito, tra i vari servizi socioassistenziali attivabili sulla base degli esiti della valutazione multiprofessionale condotta. L'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM distrettuale) inquadrerà le responsabilità ed attività assistenziali e di cura del "caregiver familiare" integrandole con gli altri interventi previsti dal PAI in favore dell'assistito.

Per accedere al contributo il Caregiver Familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere entrambi (assistito e caregiver) residenti in uno dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Caulonia;
- b) Essere il Caregiver di persone in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima, art. 3 del DM 26.09.2016, accertata in sede **di Valutazione Multidimensionale dalla UVM e UVMD** del territorio di residenza della persona con disabilità, ai sensi della DGR 638/2018;
- c) Persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento in condizione di disabilità gravissima e/o comunque definite non autosufficienti gravissimi, ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013 e per le quali si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
 1. Persone in condizioni di coma, stato vegetativo (SV) oppure stato di minima coscienza (SMC) e con punteggio nella scala GCS ≤ 10 ;
 2. Persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
 3. Persone con grave o gravissimo stato di demenza con punteggio sulla scala CDRS =4;
 4. Persone con lesioni spinali fra CO/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, Identificata dal livello sulla scala AIS di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione A o B;
 5. Persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio

muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala MRC, o con punteggio alla EDSS ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;

6. Persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500,1000,2000 hertz nell'occhio migliore;
7. Persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
8. Persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala LAPMER ≤ 8 ;
9. Ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche.
10. Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al raggiungimento del caregiver con la persona assistita;
11. La persona assistita dal Caregiver Familiare in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima deve essere in vita alla data di presentazione della domanda;
12. L'attività di assistenza prestata dal Caregiver Familiare deve essere continua e svolta presso l'abitazione della persona assistita;

Le suddette condizioni di gravissima non autosufficienza dei soggetti richiedenti destinatari del contributo, saranno accertate e valutate a cura della Commissione UVM con l'ausilio dei criteri di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 26 Settembre 2016.

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

L'Amministrazione comunale procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo DPR 445/2000.

Il caregiver familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano;
- essere cittadino comunitario;
- essere cittadino di stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;
- avere compiuto 18 anni di età e di essere in condizione di autosufficienza;
- avere acquisito il consenso della persona che assiste o di un suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, qualora presente.

È escluso dal contributo il Caregiver Familiare di persone che ricevono contributi per i seguenti interventi:

- a) riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver attraverso l'incremento del contributo alle famiglie per l'assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica;
- b) a favore di minori affetti da malattie rare di cui alla DGR n. 475/19;
- c) assegno di cura rivolto agli anziani non autosufficienti.

ART. 5 - PERCORSO PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO ECONOMICO PER I CAREGIVER FAMILIARI

Il ruolo centrale della presa in carico della persona con disabilità e della persona anziana non autosufficiente è assunto dalle UVM e UVMD dei distretti socio-sanitari.

Le condizioni cliniche e il bisogno della persona con disabilità o non autosufficiente valutate dall'equipe, nonché il livello di carico assistenziale del caregiver familiare, definisce il Progetto di Assistenza Personalizzato (PAI) per la persona anziana o il Progetto di Vita per la persona con disabilità;

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze, apposita commissione nominata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale procederà all'esame delle domande pervenute. Al termine dell'istruttoria formale avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso, le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione tecnica effettuata da un'equipe multidisciplinare. La fase istruttoria riferita ai soli requisiti di accesso, saranno considerati prioritari i casi che si trovano in contesti più fragili se esposti al disagio sociale, o a precarie condizioni di lavoro, o a maggiori carichi di lavoro di cura e a maggiore fragilità economica.

Le domande di accesso alla misura saranno ordinate, ai fini della relativa istruttoria e ai fini dell'ammissione sulla base dei sotto riportati criteri di priorità:

CRITERIO 1- ISEE NUCLEO FAMILIARE DEL CAREGIVER FAMILIARE

(come desumibile da certificazione ISEE in corso di vigenza)

ISEE Nucleo Familiare DEL CAREGIVER	Punti
ISEE ≤ 9.360,00 euro	30
ISEE da 9.360,01 a 17.000,99 euro	20
ISEE da 17.001,00 a 25.000,00 euro	10
ISEE ≥ 25.000,01 euro	0

CRITERIO 2- CONDIZIONI DI FRAGILITÀ SOCIALE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CAREGIVER

COS

Condizione di Fragilità Sociale	Punti
Nucleo familiare con almeno un disabile (art. 3 comma 3 L. 104/1992) ulteriore rispetto al disabile gravissimo assistito	30
Nucleo familiare con almeno una persona anziana (≥65 anni) diversa dal disabile gravissimo assistito	20
Nucleo familiare non ricadente nei casi precedenti con almeno un minore diverso dal disabile gravissimo assistito	10

CRITERI DI PRIORITA' per entrambe tipologie di intervento 1-2

Caregiver di persone che non hanno avuto accesso al Fondo per le disabilità gravissime per mancanza di risorse;	5
Caregiver di persone che non sono beneficiarie di altri contributi facenti capo allo stesso ambito di risorse o prestazioni assistenziali;	5
Caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla l.104/92, art. 33;	5
Caregiver familiari monoreddito o (nuclei monoparentali, nucleo composto da un solo genitore).	5

In caso di parità di punteggio, verrà applicato il criterio dell'età maggiore del caregiver familiare.

Le istanze saranno valutate e approvate da un'apposita Commissione.

Il contributo verrà erogato partendo dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Calabria all'ATS.

Nel caso di pari punteggio si applica il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter accedere al contributo, le domande dovranno essere presentate su apposito modulo ALLEGATO A del presente avviso, secondo una delle seguenti modalità:

1. Presentata a mano dagli interessati o da loro tutori direttamente al protocollo del Comune Capofila Caulonia sito in via Brigida Postorino, snc, Caulonia Marina o inviata tramite Posta Elettronica Certificata, riportando nell'oggetto la dicitura "*Avviso Pubblico- Domanda di accesso al contributo di caregiver familiare*", al seguente indirizzo: protocollo.caulonia@asmepec.it
2. L'istanza potrà, altresì, essere presentata presso l'Ufficio Protocollo o a mezzo PEC del proprio Comune di residenza che avrà cura di protocollarla e trasmetterla al Comune Capofila per la successiva fase istruttoria.

Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, la seguente documentazione:

1. Certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica attestante la patologia determinante dipendenza vitale e il grado di non autosufficienza/gravità, secondo le schede di riferimento di cui all'art. 3 del DM 26 Settembre 2016;
2. Verbale di riconoscimento dell'invalidità civile al 100% e dell'indennità di accompagnamento, in corso di validità;
3. Certificazione ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. n. 104/1992, in corso di validità;
4. Attestazione ISEE in corso di validità e di regolarità, con limite, per accesso al contributo di €40.000,00;
5. Copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità del Caregiver familiare richiedente il contributo;
6. Copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità della persona assistita;
7. Copia dell'eventuale Decreto di nomina di tutela, curatela o di amministrazione di sostegno.

L'istanza con la suddetta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 11.03.2025. Si specifica che per la trasmissione a mano farà fede il numero e la data della protocollazione e per la trasmissione tramite PEC la data e l'ora di invio.

In questo caso l'inoltro del documento ha validità giuridica solo se effettuato a sua volta da un indirizzo di PEC;

ART. 8 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Al caregiver familiare sarà riconosciuto il contributo economico una tantum pari ad euro 400,00 da intendersi per ciascuna delle due annualità. quantificata in una sola erogazione, in favore degli interventi di sollievo e sostegno assicurata al proprio assistito, a seguito della valutazione della persona con disabilità o non autosufficiente da parte dell'equipe valutativa multidisciplinare e sulla base delle risorse disponibili.

Il contributo è da intendersi nei termini di assegno di cura poiché finalizzato a sostenere le funzioni di cura del caregiver familiare, che si assume l'onere dell'assistenza alla persona con disabilità grave o gravissima.

Può ricevere il contributo un solo caregiver familiare per ogni assistito riconosciuto con disabilità gravissima. Pertanto, nel caso siano presentate più domande per ottenere il contributo economico da parte di caregiver

familiari che assistono la stessa persona, il contributo economico verrà concesso solamente al caregiver familiare che svolge l'attività di assistenza in maniera continuativa, prevalente e globale così come si evince dal **Piano Assistenziale Individuale (PAI)** ai sensi della DGR n. 111/2015 o da altri documenti prodotti allo scopo dai servizi sociali e sociosanitari di competenza.

Al contributo potranno accedere le persone in condizione di gravissima disabilità, dando priorità a coloro i quali non hanno avuto accesso al vigente Programma Regionale per la Non Autosufficienza per mancanza di risorse.

In presenza di altri contributi, la somma di euro 400,00 può essere ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili. Tale tetto è ridotto a euro 1.000,00 mensili quando la persona già beneficia di un assegno di cura, finalizzato a sostenere le funzioni assistenziali dei genitori che si assumono l'onere dell'assistenza alla persona di minore età con disabilità gravissima.

L'erogazione del contributo economico NON è retroattiva ma subordinata alla presentazione di dichiarazione da parte dei caregiver inerente alle attività di cura del congiunto e alla conseguente ridotta capacità lavorativa.

Il contributo è incompatibile:

- con altri interventi monetari erogati dall'ATS in favore delle disabilità;
- nei casi in cui le persone disabili sono assistite in regime residenziale e semi-residenziale presso strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali.

ART. 9 - PATTO PER LA CURA

Il **Patto per la Cura** - All. C, redatto dai servizi sociali territoriali, con eventuale attivazione dell'UVM laddove ritenuto necessario, sulla base dei bisogni assistenziali individuati dal nel progetto personalizzato della persona con disabilità gravissima. Deve contenere tutte le attività espletate da Caregiver familiare e le relative modalità di erogazione. Il patto per la cura terrà conto del PAI della persona assistita, ovvero dell'insieme delle prestazioni, degli ausili, dei servizi, dei contributi economici e delle risorse umane ivi compreso il case manager con il ruolo di referente per il Caregiver familiare e per la persona destinataria dell'intervento.

Il Caregiver familiare e il case manager sottoscrivono il "Patto per la Cura" nel quale deve essere indicato l'importo del contributo annuo concesso relativamente alle funzioni e alle attività svolte dallo stesso nell'arco del monte ore giornaliero e settimanale;

Le risorse assegnate ai beneficiari, in base al Patto per la Cura, saranno erogate a seguito del trasferimento delle risorse assegnate dalla Regione Calabria

ART. 10 CESSAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

La cessazione del contributo si può verificare nei seguenti casi:

1. Decesso della persona in condizioni di disabilità gravissima;
2. Ricovero in struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria dell'assistito;
3. Qualora vengano meno i requisiti di ammissione;
4. Trasferimento fuori Regione.

ART. 11 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è l'ufficio di Piano della gestione Associata dell'ATS di Caulonia. La Responsabile del procedimento è Dott.ssa Pina Giuliana Filocamo. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge e del regolamento comunale vigente in materia.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento e l'erogazione del beneficio presso il Comune di Caulonia in qualità di titolare e responsabile. I dati sopra richiesti verranno trattati dal Comune di Caulonia in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati. L'interessato ha, inoltre, diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente all'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Locri, in via esclusiva.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Filocamo Pina Giuliana

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Dlgs39/1993

Il Responsabile dell'UdP ATS Caulonia

Dott.ssa Sonia Bruzzese

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Dlgs39/1993